

Municipio IX EUR  
Direzione Socio Educativa

## SCHEMA DI CONVENZIONE

**per la gestione del progetto finanziato con contributo della Regione Lazio per il Dopo di  
Noi denominato “Altra@autonomia”  
CIG n. 9262571365**

*tra*

Roma Capitale, P.I. 01057861005, **Municipio IX EUR**, nella persona di..... nato/a ..... il  
..... C.F. ...., nella qualità di Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio medesimo  
**e**

....., nato/a a ..... il ....., residente in ....., C.F. ...., nella sua qualità di Le-  
gale Rappresentante di ....., P.IVA/C.F. .... che, nel prosieguo, per brevità viene deno-  
minata “Organismo”, con sede legale in .....che ai sensi dell’art. 3 della legge 15/11/93 n. 461, ha  
dichiarato, come da attestazione in atti, di avere piena capacità di contrattare con la Pubblica Amministra-  
zione

**considerato**

- che con D.D. n. .... del ..... il Municipio Roma IX EUR ha affidato la gestione del progetto finanziato  
con contributo della Regione Lazio per il Dopo di Noi denominato “Altra@autonomia” all’Organismo  
..... per un importo di € ..... (**IVA inclusa al .....**);

- che gli accordi sottoscritti nel presente atto costituiscono le regole che devono guidare la gestione del  
progetto, realizzato dall’Amministrazione di Roma attraverso l’affidamento dello stesso all’Organismo;

**le parti convengono quanto segue:**

### **Art. 1**

#### **Oggetto dell’affidamento**

La presente Convenzione ha per oggetto l’affidamento della realizzazione del progetto finanziato con contri-  
buto della Regione Lazio per il Dopo di Noi denominato “Altra@autonomia” , per la durata effettiva di n. 12  
mesi e per un importo pari ad ..... (**IVA .....**) - **Codice CIG n. 9262571365**

Il progetto si propone di offrire un supporto abilitativo e abitativo, attraverso forme di residenzialità, in modo  
tale che persone con disabilità possano sperimentarsi vivendo una vita indipendente fuori dal proprio nucleo  
familiare sperimentando, in modo graduale, l’inserimento in un gruppo di persone con esigenze simili.

Il progetto persegue i seguenti obiettivi:

Municipio IX EUR  
Direzione Socio Educativa

- Preparazione al “dopo di noi” attraverso il durante noi: inserire all’interno di un percorso individuale e di gruppo la possibilità di esprimere scelte per il futuro. Attraverso la vita in comune le persone con disabilità possono sperimentare un graduale distacco dal proprio nucleo familiare.
- Potenziamento dell’autonomia personale: partecipazione attiva da parte della persona con disabilità al progetto di sviluppo e potenziamento delle proprie autonomie personali all’interno del contesto comunitario e sperimentazione del nuovo modello di vita con delle competenze acquisite nel suddetto contesto. Per ciascun utente deve essere definita una scheda personalizzata che evidenzia i punti di forza e criticità sui quali lavorare per ottenere il miglior grado di autonomia possibile.
- Mantenimento delle attività individuali strutturate: lavoro, centro diurno, formazione.
- Partecipazione delle famiglie: offrire alle famiglie dei partecipanti incontri di sostegno di gruppo finalizzati all’elaborazione del distacco.

-  
(come da offerta progettuale dell’Organismo affidatario)

## Art. 2

### Titolarietà del progetto

Titolare del progetto denominato “Altra@autonomia” è il Servizio Sociale del Municipio Roma IX EUR, che affida all’Organismo la realizzazione dello stesso.

## Art. 3

### Attività

Il progetto prevede le seguenti azioni e i seguenti interventi:

-  
*(Dettaglio delle attività contenute nella proposta progettuale dell’Organismo affidatario).*

Nell’eventualità del perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19, tutte le finalità e le attività elencate dovranno necessariamente tenere conto anche delle disposizioni normative successivamente emanate in ordine di tempo per il distanziamento sociale ed il contenimento dell’epidemia e dovranno essere rese flessibili, al fine di procedere con una rimodulazione progettuale, avvalendosi di modalità cosiddette a “distanza” o contingentate nel numero degli utenti previsti “in presenza”.

## Art. 4

### Destinatari

I destinatari del progetto sono persone disabili di età adulta, con grave disabilità, compresa tra i 18 ed i 64 anni, come indicato nelle Linee Guida allegate alla Deliberazione della Giunta Capitolina 13 marzo 2020, n. 45 (punto 2), residenti o domiciliati nel territorio del Municipio IX Eur, che hanno presentato domanda di accesso al progetto.

Il progetto si rivolgerà ad un numero massimo di 10 persone con disabilità, con possibilità di incrementare tale numero alla luce dei fondi disponibili. I partecipanti verranno suddivisi in piccoli gruppi formati da tre o quattro persone, tenuto conto di diversi fattori quali l’età e criteri di carattere relazionale.

## Art. 5

### Modalità di espletamento del servizio

Il servizio di cui all'art. 1 deve essere svolto dall'Organismo affidatario, per la durata prevista dalla presente Convenzione, con la massima cura e senza interruzioni, nel rigoroso rispetto delle previsioni, modalità, indicazioni e prescrizioni contenute nella Lettera di Invito e nel "Capitolato" allo stesso allegato e nella proposta/progetto presentata dall'Organismo, nonché delle eventuali ulteriori prescrizioni fissate nella presente Convenzione.

-

- *(come da proposta progettuale dell'Organismo affidatario)*

Viene, inoltre, predisposto un **sistema di monitoraggio** che consiste nella predisposizione dei seguenti "strumenti":

-

- *(come da proposta progettuale dell'Organismo affidatario)*

Per tutte le attività svolte per adempiere agli obblighi inerenti allo svolgimento del servizio, l'Affidatario è tenuto a comprovare con idonea documentazione le spese relative.

L'Organismo si impegna a coinvolgere le risorse presenti sul territorio e ad ampliare la rete di partecipazione integrandosi con i seguenti soggetti:

-

- *(come da offerta progettuale dell'Organismo affidatario)*

Il servizio è affidato nella sua interezza (a corpo) all'Organismo affidatario ivi compresi eventuali tributi/tasse ed autorizzazioni/permessi etc..

## Art. 5 bis

### Eventuali modifiche delle modalità di esecuzione e funzionamento del servizio in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nel caso del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la gestione del servizio da parte dell'Organismo affidatario dovrà essere condotta nel pieno rispetto della normativa nazionale e locale al momento vigente per il contenimento dei contagi.

In caso di sospetto di contagio da virus Covid19 relativamente al personale operante e al coordinatore del servizio, l'Organismo è tenuto ad allertare prontamente le autorità sanitarie competenti e a darne tempestiva comunicazione al Referente Municipale affinché possa disporre le misure necessarie, su indicazione delle autorità sanitarie, per accertare i fatti e contenere l' eventuale contagio.

Il Foglio Presenze giornaliero dovrà essere tenuto agli atti ed esibito nella necessità di ricostruire la tracciabilità dei partecipanti all'iniziativa.

Nel caso in cui la situazione di emergenza sanitaria richieda ulteriori azioni di lockdown e/o regolamentazioni straordinarie dei Servizi Pubblici, sarà cura dell'operatore economico presentare al RUP e al DEC una proposta di armonizzazione o rimodulazione del servizio, che garantisca la prosecuzione della attività progettuali nel rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa nazionale e locale eventualmente emanata. Il documento

Municipio IX EUR  
Direzione Socio Educativa

recante tali modifiche, sottoscritto dalla Stazione Appaltante e dall'Organismo Affidatario dovrà essere approvato dal RUP.

#### **Art. 6**

##### **Durata e inizio delle attività**

Il progetto avrà la durata complessiva di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di effettivo inizio delle attività rivolte all'utenza, dal.....al..... e comunque fino ad esaurimento fondi.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di estendere la durata dell'affidamento ai sensi di quanto previsto nella Lettera di Invito al paragrafo "Durata dell'appalto, opzione e rinnovi".

Inoltre, il Municipio potrà avvalersi della facoltà di ridurre la percentuale del corrispettivo contrattuale ai sensi dell'art. 8, comma 8, lett. a) del D.L. 24 aprile 2014 n.66 convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014 n.89.

E' esclusa la possibilità di rinnovo tacito.

#### **Art. 7**

##### **Sede e beni destinati al progetto**

Il progetto sarà localizzato, per tutta la durata del servizio, all'interno di una struttura messa a disposizione dal Municipio Roma IX Eur e situata in Via Gemmano 12, nel quartiere di Vitinia.

Ove si renda necessario, la Stazione Appaltante potrà dislocare parte delle attività presso altre sedi di proprietà dell'Amministrazione stessa.

I beni e le attrezzature vengono affidati in custodia all'Organismo all'atto della consegna dei locali unitamente al relativo elenco dei beni consegnati.

L'acquisto dei beni necessari allo svolgimento delle attività è un onere a carico dell'Affidatario stesso.

Detti beni, acquistati con i fondi stanziati per il progetto, vengono riconsegnati al Municipio allo scadere della durata prevista dell'intervento, che ne rimarrà unico proprietario, senza che l'Organismo abbia nulla a pretendere.

Gli arredi, le attrezzature e i materiali che si rendesse necessario acquistare, devono rispettare i requisiti previsti dalla normativa europea vigente ed essere adeguati alla tipologia degli utenti interessati.

#### **Art. 8**

##### **Indicazione del personale**

Il progetto si avvarrà delle seguenti figure professionali, messe a disposizione dall'Organismo

.....(*figure professionali come da progetto aggiudicatario*)

Eventuale personale tirocinante e volontario è da considerarsi quale figura integrativa e non sostitutiva nelle attività degli operatori.

Qualora, peraltro, l'Organismo Affidatario sia costretto, nel corso della operatività della Convenzione, a sostituire alcune unità del personale impegnato nel servizio, deve darne preventiva comunicazione al Referente municipale del Progetto, con l'indicazione dei nuovi operatori le cui qualifiche professionali e curricula dovranno, comunque, avere una valenza non inferiore a quelle del personale da sostituire. Il Municipio Roma IX EUR, ove ravvisi motivi ostativi, potrà negare, entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, l'autorizzazione. In tale caso l'Organismo è tenuto a sostituire il personale non idoneo, entro 10 giorni dalla comunicazione del diniego di autorizzazione.

Municipio IX EUR  
Direzione Socio Educativa

Inoltre, l'Organismo garantirà la sostituzione tempestiva degli operatori nei casi in cui problemi imprevisti ed imprevedibili (ad esempio malattie) sopraggiungano a minacciare il regolare svolgimento del turno di presenza, nonostante si ritenga di fondamentale importanza, sia per gli utenti che per la qualità del servizio offerto, garantire la continuità e la stabilità degli operatori coinvolti.

In caso di inadempienza, il Municipio Roma IX EUR potrà disporre la risoluzione del contratto, dandone comunicazione scritta all'Organismo affidatario.

Nel caso del perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid19, l'Organismo si impegna infine a prevedere un'attività formativa-informativa circa gli oneri del rispetto della sicurezza sanitaria per il corretto svolgimento delle attività, a cui parteciperà tutto il personale.

L'Organismo Gestore deve vigilare affinché tutto il personale si attenga strettamente alle disposizioni in merito all'uso dei dispositivi di protezione individuale, il lavaggio e la disinfezione delle mani, la sanificazione degli spazi e degli oggetti, nonché il distanziamento sociale.

L'accertamento del mancato rispetto delle suddette disposizioni sarà causa di risoluzione del contratto e di rivalsa da parte dell'Amministrazione nei confronti dell'Organismo Gestore.

#### **Art. 9**

##### **Rapporto di lavoro**

L'affidamento della realizzazione del servizio non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra la Pubblica Amministrazione ed i singoli operatori impiegati dall'Organismo per l'espletamento del servizio.

#### **Art. 10**

##### **Obblighi dell'Organismo affidatario nei confronti del personale**

L'Organismo affidatario deve ottemperare, nei confronti del personale utilizzato, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, garantendo agli stessi un regolare contratto rispondente alla tipologia di prestazione richiesta.

L'Organismo è obbligato, in particolare, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del servizio in esame, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria.

L'Organismo è obbligato, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Organismo per tutto il periodo di attività della Convenzione anche nel caso in cui esso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Organismo è, dunque, tenuto a produrre i contratti di lavoro delle figure professionali impiegate entro 10 giorni dall'inizio delle attività previste dal Progetto con la chiara ed analitica indicazione del livello di inquadramento, della tipologia contrattuale e dei costi che determinano la retribuzione.

Le figure professionali, per le quali la legge lo preveda, dovranno essere iscritte agli appositi Ordini Professionali.

Municipio IX EUR  
Direzione Socio Educativa

L'Organismo è garante nei confronti dell'Amministrazione del comportamento tenuto dal proprio personale, che dovrà essere improntato a principi di rispetto della dignità umana e di non discriminazione, di massima diligenza e di correttezza e nel rispetto dei diritti del cittadino utente di cui all'art 10 della Deliberazione C.C. 90/05.

La violazione degli obblighi di cui sopra, previa contestazione all'Organismo delle inadempienze riscontrate, potrà essere motivo di rescissione unilaterale del contratto da parte di Roma Capitale – Municipio IX EUR. L'Organismo deve altresì presentare la SCIA di somministrazione alimentare riservata ex art. 18 e produrre copia della ricevuta o degli estremi della SCIA al Municipio IX Eur.

### **Art. 11**

#### **Referenti del progetto**

Entro dieci giorni dalla stipula della Convenzione, il Municipio Roma IX EUR dà comunicazione all'Organismo affidatario dei soggetti incaricati di rappresentarlo nei rapporti con l'Affidatario stesso e di seguire lo svolgimento del servizio reso, per verificarne la piena rispondenza agli obblighi contrattuali, nonché di controllare la regolarità e l'idoneità della documentazione a corredo del rendiconto delle spese sostenute che l'Affidatario è tenuto ad allegare alle fatture presentate mensilmente, ai fini di ottenere l'erogazione del relativo corrispettivo.

### **Art. 12**

#### **Danni e rischi**

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.

È a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nell'esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale.

L'Organismo stipula, nei confronti degli operatori in forza al servizio, per tutta la durata della Convenzione, una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, inseriti nella struttura, per un valore non inferiore ai minimali previsti per legge. Per tutti gli altri rischi, l'Organismo gestore dovrà provvedere alla stipula di un'assicurazione per responsabilità civile verso terzi per un valore non inferiore ai minimali previsti dalla legge.

La polizza dovrà riguardare altresì i danni delle cose ed ogni altro danno anche se qui non menzionato, con espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice di ogni rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Capitolina.

È a carico dell'Organismo ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati nelle attività concordate.

Municipio IX EUR  
Direzione Socio Educativa

L'Organismo solleva, fin da ora, il Municipio Roma IX Eur da ogni responsabilità per il mancato rispetto di disposizioni di legge o regolamentari o derivanti da azioni od omissioni degli operatori, nei confronti degli utenti o di terzi, dalle quali possano derivare conseguenze di carattere civile, penale o amministrativo.

In caso di danni arrecati a terzi, l'Organismo è obbligato a darne comunicazione tempestiva al Municipio Roma IX Eur.

L'Amministrazione Capitolina è esonerata da ogni responsabilità diretta e indiretta a qualsiasi titolo derivante alle persone, alle strutture, alle cose a seguito delle attività oggetto della Convenzione, per la quale sarà chiamato a rispondere l'Organismo.

Le polizze assicurative devono essere depositate presso i competenti uffici del Municipio Roma IX EUR al momento della sottoscrizione del presente atto e dovranno essere mantenute per tutta la durata del progetto. Al termine del progetto, è previsto un sopralluogo da parte della Direzione Socio Educativa funzionale ad attestare lo stato di conservazione dell'immobile e degli arredi alla data di avvio del progetto. L'Organismo risponderà di eventuali danni rilevati alla Casa di Vitinia in Via Gemmano, 12. Le eventuali piccole migliorie apportate all'immobile ed agli arredi, condivise preliminarmente con il Municipio Roma IX Eur, che rientrano nell'ambito dell'offerta progettuale dell'Organismo, si intenderanno acquisite, non potranno essere rimosse e l'Organismo non avrà nulla a pretendere dalla stazione appaltante.

### Art. 13

#### Protezione dei dati personali

In materia di protezione dei dati personali trovano applicazione le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) come recepito dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Roma Capitale – Municipio Roma IX Eur è titolare del trattamento dei dati personali riguardanti gli utenti dei servizi, vigila sul corretto utilizzo di tali dati e, con la sottoscrizione congiunta della presente Convenzione, designa l'affidatario quale Responsabile del trattamento dei dati personali, esclusivamente nell'ambito e per fini istituzionali della Pubblica Amministrazione per quanto espressamente previsto dalle normative vigenti in materia.

La nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali è formalizzata con l'**ALLEGATO** parte integrante della presente convenzione.

Al termine dell'incarico tutti i dati trattati per conto dell'Amministrazione, sia su supporto informatico che cartaceo, relativi agli utenti seguiti ed agli interventi effettuati, saranno restituiti al Municipio IX EUR di Roma Capitale.

Tutti i dati personali comunicati da Roma Capitale e dall'Organismo sono trattati dagli stessi sulla base dei presupposti di liceità enunciati all'articolo 6 par. 1, lett. b), lett. c) e lett. e) e all'art. 9 par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati e la loro libera circolazione. Con la sottoscrizione della convenzione ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali ed alla esecuzione del rapporto tra le medesime Parti. Tutti i dati che Roma Capitale fornirà agli Organismi relativamente

Municipio IX EUR  
Direzione Socio Educativa

ai fruitori del servizio in relazione allo svolgimento delle attività inerenti al servizio stesso, sono individuati come “dati personali”, e sono soggetti alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 come recepito dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101. Il Municipio Roma IX Eur conferirà all’Organismo i dati personali relativi ai fruitori del servizio unicamente in relazione allo svolgimento delle attività inerenti il servizio stesso e comunque in forma non eccedente rispetto all’utilizzo che di essi deve essere fatto.

È fatto assoluto divieto all’Organismo di diffondere i dati personali di cui entrerà in possesso in relazione ai servizi gestiti. In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio l’Organismo adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. In ogni caso, l’Organismo ha l’obbligo di custodire e mantenere riservati i dati, le informazioni e i documenti di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza durante l’esecuzione delle attività oggetto della Convenzione o in relazione ad esse, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del servizio se non su espressa richiesta scritta di Roma Capitale. L’Organismo è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Organismo sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare, ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di valutare l’opportunità della risoluzione della convenzione per interruzione del rapporto di fiducia con l’Organismo.

#### **Art. 14**

##### **Obblighi dell’Organismo affidatario**

L’Organismo affidatario, oltre al rispetto degli obblighi di cui agli articoli precedenti, è tenuto:

- a non recedere dal contratto senza giustificato motivo e con preavviso di almeno 30 giorni;
- ad accettare i casi individuali inviati dal competente servizio municipale;
- a non interrompere, senza preavviso, l’esecuzione dei singoli interventi;
- a modificare i piani di intervento individuale, in corso di esecuzione, su specifica e motivata richiesta del Servizio Sociale, qualora venga a mancare uno degli elementi peculiari dello stesso o si verifichi un cambiamento del bisogno dell’utente;
- a fornire le informazioni richieste, nonché a consentire l’accesso nei locali in cui si svolge il servizio oggetto dell’affidamento al Referente municipale del Progetto, nonché agli altri eventuali Organismi incaricati dall’Amministrazione di svolgere attività di monitoraggio e valutazione in merito alla realizzazione del progetto;
- **a sottoporre ad approvazione** dell’ufficio preposto del Municipio Roma IX EUR il materiale informativo realizzato per la pubblicizzazione del servizio (brochure, locandine, depliant, ecc.);
- a mettere a disposizione del Municipio Roma IX EUR copia dei materiali e dei prodotti realizzati in corso di attuazione del progetto;
- a mantenere giornalmente i locali assegnati in condizioni igienico-sanitarie rispondenti alla normativa vigente, a provvedere alla loro custodia e sorveglianza, nonché all’apertura ed alla chiusura, a non arrecarvi danno e a non consentire l’accesso al personale non autorizzato;

Municipio IX EUR  
Direzione Socio Educativa

- a fornire i **servizi aggiuntivi offerti senza aggravio di spese per l'Amministrazione appaltante indicati nel progetto;**
- a fornire tutti i beni e le prestazioni espressamente previste nell'Offerta economica presentata dall'Organismo in fase di gara.

### **Art. 15**

#### **Modalità di pagamento**

Per i servizi resi, il Municipio Roma IX EUR liquida all'Organismo affidatario le somme dovute previa presentazione con cadenza mensile di:

- regolare fattura in formato elettronico (CODICE UNIVOCO MUNICIPIO **B3UBTM**);
- fogli firma degli operatori impiegati;
- relazione sulle attività svolte;
- prospetto riepilogativo delle spese sostenute corredate dai rispettivi giustificativi (documentazione relativa alle spese sostenute).

Al pagamento si provvederà con determinazione dirigenziale entro 30 giorni dall'acquisizione, da parte del SID (Sistema Interscambio Dati) del documento contabile in formato elettronico, allo scopo di esperire i dovuti complessi controlli finalizzati all'attestazione del servizio reso ed all'accertamento della regolarità della prestazione, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nella presente convenzione.

Ai sensi dell'art.1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014, Legge di Stabilità, che introduce nel D.P.R. 633/1972 il nuovo art. 17 ter, sarà corrisposto al prestatore il pagamento solo dell'imponibile, mentre l'IVA dovuta verrà trattenuta e versata direttamente nelle casse dell'Erario.

La liquidazione delle prestazioni avverrà solo sulla base del servizio effettivamente erogato all'utente.

Non è previsto alcun meccanismo di compensazione forfettaria di eventuali assenze.

Qualora si verificasse, da parte di uno o più persone, un'interruzione nella frequenza del progetto, i corrispettivi saranno sospesi fino a nuovo inserimento della persona stessa o di altro utente se presente una lista di attesa.

Il provvedimento di liquidazione è disposto dal Municipio Roma IX EUR, subordinatamente alla disponibilità dei fondi, previa verifica della documentazione da parte del Referente del Progetto, limitatamente all'importo imponibile risultato a seguito di detta verifica e regolarmente documentato.

Per la restante quota, il Referente del Progetto comunicherà all'Affidatario le irregolarità riscontrate nella documentazione, con invito a provvedere alla loro eliminazione. Il pagamento delle quote del corrispettivo rimaste in sospeso e successivamente sanate con la presentazione di documentazione regolare, sarà disposto unitamente al pagamento del mese successivo.

### **Art. 16**

#### **Tracciabilità finanziaria**

Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13/8/2010, n° 136, come integrata dal Decreto Legge 12/11/2010, n° 187, convertito con Legge 17/12/2010, n° 217, il Rappresentante Legale dell'Organismo assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Organismo comunica, entro sette giorni dalla sottoscrizione della presente intesa, gli estremi identificativi

Municipio IX EUR  
Direzione Socio Educativa

del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, ai compensi derivanti dalla presente intesa.

L'Organismo comunica, inoltre, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto individuato e si impegna a comunicare al Municipio IX EUR ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La presente intesa si intende risolta di diritto qualora l'Organismo non ottemperi a detti obblighi sulla tracciabilità finanziaria e le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi del conto corrente bancario o postale dedicato e comunicato ai sensi del presente articolo.

### **Art. 17**

#### **Verifiche e controlli sulle prestazioni erogate**

Il Servizio Sociale Municipale esplica, nei confronti delle attività svolte, un ruolo di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, finalizzato all'ottimizzazione degli interventi e si riserva la facoltà di verificare la congruità dei progetti e dei costi per il servizio richiesto, al fine di renderli compatibili con gli obiettivi prefissati. Il Municipio Roma IX EUR, si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Organismo Affidatario possa nulla eccepire, di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi previsti dal presente documento.

Tali attività di controllo, per quel che concerne gli operatori impiegati nei servizi, verranno svolte come da Deliberazione Consiglio Comunale n. 259 del 17.10.2005.

### **Art. 18**

#### **Subappalto**

È vietata ogni forma di cessione a terzi, a titolo gratuito od oneroso, dell'attività oggetto della presente Convenzione. All'Organismo affidatario è fatto, pertanto, espresso divieto di subappaltare e/o comunque cedere a terzi, anche in parte, il servizio affidato.

### **Art. 19**

#### **Penali**

In caso di inadempienze e/o irregolarità rilevate nell'esecuzione delle prestazioni saranno comminate a carico dell'Organismo, a seconda della gravità e/o della reiterazione delle stesse:

- un richiamo formale;
- l'applicazione di penali.

Nel caso vengano rilevate inadempienze o negligenze nell'erogazione del servizio, la Stazione Appaltante invierà un richiamo scritto all'Organismo affidatario, con esposizione motivata delle contestazioni ai sensi della L. 241/90, diffidandolo a rimuoverle ed a provvedere immediatamente al ripristino della regolarità e correttezza nei rapporti prestazionali. Contestualmente l'Organismo sarà chiamato, entro il termine massimo di quindici giorni, a formulare le opportune controdeduzioni e giustificazioni al riguardo. Tale termine decorre dalla data di ricevimento della diffida.

Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi a detto invito, entro il termine fissato, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o i disservizi contestati, verrà applicata una penale fino al 10% del

Municipio IX EUR  
Direzione Socio Educativa

corrispettivo dovuto sul fatturato complessivo del mese cui l'inadempienza si riferisce, in misura alla gravità del comportamento che sarà rilevata a conclusione del procedimento di contestazione avviato con nota formale dal Municipio IX Eur.

L'Amministrazione irroga sanzioni in caso di disservizio, fino alla risoluzione della presente Convenzione per reiterati e gravi inadempimenti. Di seguito si riportano a titolo esemplificativo le violazioni contrattuali passabili di richiamo e sanzioni:

- a. interruzione definitiva del servizio senza giusta causa;
- b. sospensione temporanea reiterata del servizio per ingiustificato motivo;
- c. gravi o reiterate violazioni degli obblighi della convenzione sottoscritta con il Municipio, tali da compromettere la regolarità del servizio stesso, non sanate a seguito di diffide formali da parte del Municipio;
- d. inosservanza delle norme di legge, regolamentari e deontologiche attinenti al servizio;
- e. impiego di personale professionalmente non correttamente inquadrato ex art. 8 comma 1 delle Linee Guida o non idoneo a garantire il servizio richiesto,
- f. cessione e/o subappalti a terzi della convenzione;
- g. perdita dei requisiti, generali o specifici, richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento e per la sottoscrizione della presente Convenzione;
- h. perdurare delle situazioni di criticità segnalate a seguito di reclamo dell'utente ed esito negativo delle valutazioni;
- i. inosservanza delle condizioni contrattuali, normative e retributive previste per i lavoratori e le lavoratrici e, nel caso di cooperative, anche dei soci lavoratori.

Se le prestazioni non siano eseguite, oltre all'applicazione della penale si procederà alla detrazione degli importi relativi alle prestazioni non effettuate. Il Municipio si riserva di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi di cui alla convenzione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Organismo all'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle penali previste non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni all'Organismo.

## **Art. 20**

### **Risoluzione della Convenzione**

Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico ai sensi dell'art. 109 del Codice degli Appalti.

La convenzione può essere risolta per inadempimento nei casi previsti dall'art. 1453 del Codice Civile. Il Municipio IX Eur si riserva, altresì, la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile.

Il Municipio Roma IX EUR potrà disporre la risoluzione della Convenzione, previa contestazione dell'infrazione, ove le inadempienze e le violazioni contrattuali accertate riguardino:

Municipio IX EUR  
Direzione Socio Educativa

- la violazione degli obblighi di cui all'art. 8 "Indicazione del personale, all'art. 10 "Obblighi dell'Organismo Affidatario nei confronti del personale", all'art. 13 "Protezione dei dati personali", all'art. 16 "Tracciabilità finanziaria" e all'art. 20 "Protocollo di Integrità".
- l'accertamento e la contestazione, per la terza volta, della medesima inadempienza e/o disservizio;
- la cessazione del possesso di uno dei requisiti minimi previsti per la partecipazione alla gara e riportati nel bando di gara;
- nei casi di subappalto;
- in caso di cessione dell'impresa, di cessazione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico dell'impresa;
- in caso di accertamento di mancata funzionalità dell'impresa;

Resterà salva, comunque, per l'Amministrazione la facoltà di disporre la risoluzione della Convenzione nel caso di:

- gravi elusioni o violazioni delle normative di riferimento;
- gravi inadempienze contrattuali;
- gravi comportamenti lesivi nei confronti dell'utenza;
- violazione del Protocollo di Integrità.

Parimenti, il Municipio Roma IX EUR, potrà disporre la risoluzione della Convenzione nel caso il cui il totale delle penalità superi il 10% dell'importo contrattuale complessivo.

#### **Art. 21**

##### **Protocollo di integrità**

L'Organismo si impegna a rispettare il "Protocollo di Integrità" di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40/2015 e modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2022-2023-2024 approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 139 del 29 aprile 2022.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione si intende accettato anche il Protocollo di Integrità.

#### **Art. 22**

##### **Modifica del contratto durante il periodo di efficacia**

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici il contratto può subire modifiche che hanno lo scopo di completare le prestazioni senza alterare la natura generale del contratto. Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici, Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### **Opzioni e rinnovi**

- **Rinnovo**

Municipio IX EUR  
Direzione Socio Educativa

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari ad un anno (12 mesi) dalla scadenza del contratto iniziale, alle medesime condizioni contrattuali anche economiche di € 98.360,66, al netto di Iva, oneri della sicurezza relativi a rischi c.d. da “interferenze” pari a zero.

Il ricorso al rinnovo verrà comunque subordinato in primo luogo alla disponibilità dei fondi sul bilancio municipale ordinari o vincolati al contributo regionale ed alla valutazione positiva in merito alla qualità ed all'efficacia del servizio reso dopo la stipula del contratto e fatta salva la convenienza dell'Amministrazione proponente, che in ogni caso si riserva ampia facoltà in merito.

E' esclusa la possibilità di rinnovo tacito.

- **Affidamento di servizi analoghi**

La stazione appaltante, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'**art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016**, di affidare all'aggiudicatario, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi.

Ai fini della determinazione della soglia di cui dell'art. 35, comma 4 del Codice, si prevede per i servizi analoghi una stima annuale, pari al servizio oggetto del presente affidamento, con valore analogo pari ad Euro 98.360,66.

- **Proroga**

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice dei Contratti Pubblici la proroga eventuale è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente (proroga tecnica).

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Roma Capitale.

### **Art. 23**

#### **Interpello ai sensi dell'art.110 del D. Lgs. 50/2016**

Ai sensi dell'art.110 del D.Lgs. 50/2016, successivamente alla stipula del contratto o alla eventuale consegna d'urgenza, in caso di fallimento dell'appaltatore, o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 o di recesso dal contratto ai sensi del D. Lgs. n.159/2011, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il Municipio Roma IX EUR può recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto

Municipio IX EUR  
Direzione Socio Educativa

conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'aggiudicatario non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

#### **Art. 24**

##### **Pretese di terzi**

L'Organismo affidatario garantisce, in ogni tempo, la Pubblica Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, da parte dell'Affidatario stesso, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dall'Affidatario per lo svolgimento del servizio oggetto della Convenzione.

#### **Art. 25**

##### **Controversie - Foro competente**

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione della Convenzione saranno devolute alla giurisdizione della Autorità Giudiziaria Ordinaria, escluso il ricorso al Collegio Arbitrale previsto dagli artt. 806 e seguenti C.P.C..

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

#### **Art. 26**

##### **Norme finali**

La presente convenzione è redatta in formato digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma elettronica.

La data di stipula del presente accordo è quella del protocollo attribuito a seguito dell'apposizione dell'ultima firma digitale.

L'atto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n.131 del 26/04/1986.

Le spese di bollo e di registrazione sono a carico dell'Organismo.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti

Per l'Organismo affidatario

Per il Municipio Roma IX EUR

Il Legale Rappresentante

Il Direttore di Direzione Socio Educativa

---

#### **Art. 27**

Municipio IX EUR  
Direzione Socio Educativa

**Clausole sottoposte ad approvazione espressa**

L'Organismo affidatario, previa rilettura, approva espressamente, a norma dell'art.1341 del Codice Civile, i seguenti articoli della presente Convenzione: Art. 5 (Modalità di espletamento del servizio) art; 12 ("Danni e rischi"), Art. 14 Obblighi dell'Organismo affidatario; art. 15 ("Modalità di pagamento"), Art. 19 Penali, art. 20 ("Risoluzione della Convenzione").

Per l'Organismo \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_